



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055322 Fax 06483691

Roma, lì 2 febbraio 2007, prot. 1255

Alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di
MODENA

Oggetto: modalità di presentazione delle domande al registro delle imprese.

Le problematiche sollevate da codesta camera, sono numerose e meritevoli di approfondimento.

In primo luogo per quanto concerne la forma della procura, come più volte sottolineato da questa Amministrazione ogni singolo atto e documento che l'accompagna, telematicamente trasmesso al registro delle imprese, deve essere regolarmente sottoscritto digitalmente da tutti gli obbligati.

Secondo un'interpretazione, richiamata da codesta camera dubitativamente, in assenza della firma digitale degli obbligati, l'adempimento può essere delegato ad un soggetto titolare del dispositivo, tramite il conferimento di procura speciale.

Questo Ministero non discute sulla possibilità di delegare, tramite procura, la possibilità di demandare ad altri soggetti la trasmissione *de quo*. Resta da precisare quale forma debba rivestire tale conferimento di rappresentanza.

Secondo la tesi sopra brevemente riassunta, tale procura può essere concessa accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore, da esso firmata autografamente, acquisito il tutto tramite scanner, e digitalmente firmata dal "procuratore". Inoltre il procuratore attesta la "corrispondenza" degli atti trasmessi agli originali conservati presso la sede sociale. Come rilevato anche da codesta camera, è controversa la legittimità di tale forma di procura in relazione all'art. 1392 del c.c.

Se da un punto di vista generale, la disciplina normativa introdotta dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, consente di rendere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, è necessario inquadrare la problematica *de quo* nel più specifico ambito della speciale disciplina dettata dall'art. 31 della legge 340/00 soprattutto nel susseguirsi delle novelle ad essa apportate.

L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, oggi confluito nell'art. 23 del codice delle amministrazioni digitali, spinge infatti a ben diversa interpretazione.

Il potere di attestare la conformità all'originale dei documenti trasmessi al registro delle imprese è conferito, oltre che ai pubblici ufficiali (a norma dei commi *2-bis* e *2-ter* dell'art. 31



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

della ridetta legge 340/2000), solo a categorie determinate e per alcuni atti, giusta i commi 2-*quater* e 2-*quinqües* - peraltro con differenti sfumature ben individuate nella circolare 3475/C, cui si rimanda.

È di tutta evidenza che se le "procure" rilasciate con le modalità di cui sopra, vengono utilizzate anche ai fini della dichiarazione "di corrispondenza" da parte di soggetti differenti da quelli individuati dalla legge, e ciò sulla base del richiamo all'articolo 47 del DPR n. 445/2000, si segnala che tale applicazione estensiva della norma appare non legittima.

È solo il caso di richiamare, a tale proposito, il parere reso dall'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica in data 7 luglio 2004, in cui si afferma: <<L'articolo 47 del DPR 445/2000 si riferisce a "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato". Vero è che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 può riguardare anche, ai sensi dell'articolo 19, la conformità all'originale di copie di atti o documenti, ma ciò può avvenire solo nei ristretti limiti in cui si tratti di "un atto o un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione". Quindi, non è corretto il richiamo all'articolo 47, né sarebbe possibile il riferimento all'articolo 19, atteso che il documento depositato presso la società non può essere assimilato a quello "conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione". Il potere di attestare la conformità all'originale dei documenti trasmessi al registro delle imprese è conferito dai commi 2-*quater* e 2-*quinqües* dell'articolo 31 della legge 340/2000 solo a categorie determinate e per alcuni atti. Al riguardo, non sembra [possibile] estendere l'ambito di applicazione di detta norma ad altri atti e ad altri soggetti>>.

Tale convinzione risulta vieppiù corroborata dal recente intervento legislativo (cfr. art 25 del ddl sulle liberalizzazioni) in cui con norma chiara il legislatore ha previsto che l'unica forma di sostituzione del legittimato al compimento di un atto presso il registro delle imprese, al di fuori dei casi contemplati dai commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqües* dell'art. 31, è la speciale procura insita nel certificato di sottoscrizione digitale qualificato di rappresentanza congiunto del procuratore e dell'imprenditore.

Al riguardo, non sembra possibile estendere l'ambito di applicazione di detta norma ad altri atti e ad altri soggetti, senza ricorrere a discutibili interpretazioni, che finiscono per distorcere la volontà normativa e soprattutto svuotare il registro delle imprese dalla sua precipua (ed unica) funzione di registro di pubblica fede.

In merito alla seconda e terza questione dedotte (che possono essere trattate congiuntamente), fermo restando quanto più volte ripetuto nella circolare 3575/C, avuto riguardo alla mancanza di preclusione per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di trasmissione dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati, purché ordinariamente delegato dal procuratore, non si può che richiamare il citato parere della funzione pubblica, per cui la facoltà di "dichiarare la conformità" all'originale depositato in



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

sede sociale, è conferita, oltre che ai pubblici ufficiali, *ratione materiae*, solo ai soggetti individuati dal comma 2-*quater* dell'art. 31.

Ancora una volta, ove fosse necessario, può essere portato a sostegno, il citato art. 25 del ddl liberalizzazioni, che prevede, integrando l'art. 2209 del c.c., la delega ad un procuratore da parte di un organo collegiale e che la relativa procura è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese per la pubblicità.

Infine con riguardo all'ultimo punto, non può che richiamarsi la circolare 3575/C, in tutta la sua interezza, nonché la nota 17 gennaio 2007, resa alla CCIAA di Campobasso, e disponibile, a norma di legge, sul sito web di questo Ministero.

È solo il caso di ribadire, quanto più volte richiamato nella circolare 3575/C, e nella nota da ultimo richiamata, in merito alla diversa portata dei commi 2-*quater* e 2-*quinqies* dell'art. 31 della legge 340, nella parte in cui il primo che il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-*quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società, mentre tale facoltà non è ribadita al comma 2-*quinqies*.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

F.to Spigarelli